

Estratto della Legge regionale 22 aprile 1980, n. 28

“Concessione di contributi annui agli Istituti storici della Resistenza in Piemonte”

Art. 1. La presente legge è finalizzata ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività scientifico-culturale degli Istituti storici del Piemonte associati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3 e all'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino.

Art. 2. Per la realizzazione delle finalità della presente legge è stanziata annualmente a bilancio una somma idonea a far fronte alle attività istituzionali degli enti di cui al precedente articolo. L'idoneità dello stanziamento è valutata tenendo conto delle relazioni di cui ai successivi articoli 3 e 5.

Art. 3. Gli enti interessati al finanziamento presentano alla Giunta Regionale, entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione sui propri progetti e sull'attività istituzionale per l'anno successivo.

Art. 4. L'erogazione dei fondi avviene ai singoli enti in due rate annuali, di cui la prima entro il 30 marzo e la seconda entro 90 giorni dalla presentazione della relazione di cui al successivo articolo 5. La ripartizione di entrambe le quote è effettuata in parti eguali per ciascun ente, prededotta una quota del 3% da assegnarsi all'Istituto storico per la Resistenza in Torino.

Art. 5. Entro il 30 marzo di ciascun anno gli enti interessati presentano alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sulle spese effettuate nel corso dell'anno precedente. La mancata presentazione di detta relazione comporta da parte dell'ente la perdita del diritto ad ottenere la seconda quota di finanziamento e ogni altro finanziamento.